



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/37 DEL 25.3.2010

Oggetto: **Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” e del decreto del Ministero dell’interno 6 ottobre 2009. Modalità per la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.**

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, subordinandolo all'iscrizione in un apposito elenco, previsto dall'art. 1 della legge, e demandando al Ministero competente per materia, ex art. 3, comma 9, il compito di emanare un decreto recante l'indicazione delle modalità per la selezione e la formazione di detto personale.

Il Ministro dell'Interno, in attuazione di quanto stabilito in tale ultima disposizione, ha emanato in data 6 ottobre 2009 un decreto che, tra l'altro, richiama il ruolo delle Regioni nell'organizzazione di percorsi formativi per gli addetti ai servizi di controllo, il cui superamento costituisce requisito indispensabile ai fini dell'inserimento nel citato elenco e, di conseguenza, per l'esercizio dell'attività professionale, ed indica le aree tematiche oggetto del corso di formazione.

La Regione Sardegna ha partecipato ai tavoli tecnici istituiti a livello nazionale per la definizione in dettaglio e la necessaria condivisione, tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, degli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione e, più in particolare, dell'articolazione/durata del percorso formativo, delle conoscenze e capacità da acquisire nelle aree diverse tematiche, dei requisiti di ammissione, degli aspetti relativi all'esame finale e dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi.



In tali sedi è stata, inoltre, condivisa l'esigenza di provvedere alla programmazione ed organizzazione dei corsi sulla base dei risultati dei fabbisogni localmente rilevati, al fine di attivare un'azione formativa efficace e incentrata sulle reali esigenze delle aziende che operano nel settore.

Il risultato del lavoro elaborato e condiviso in sede tecnica dalle Regioni è confluito in un documento di proposta sottoposto all'attenzione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che, nella seduta del 27 gennaio 2010, lo ha recepito, provvedendo all'approvazione di un "Accordo in merito all'art. 3 del decreto del ministero dell'interno del 6 ottobre 2009 recante "determinazione dei requisiti per l'iscrizione in elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi ed il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94". Tale accordo viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 9 della legge in argomento, gli oneri derivanti dalle attività di selezione e formazione del personale da destinare alle mansioni di addetto ai servizi di controllo sono a carico dei soggetti che si avvalgono del medesimo.

Inoltre, la realizzazione dei percorsi formativi in oggetto non soltanto dovrà operare sulla base delle vigenti disposizioni in materia di formazione professionale, ma dovrà necessariamente svolgersi nel rispetto delle previsioni del Sistema regionale di accreditamento di cui alla Delib.G.R. del 22 febbraio 2005, n. 7/10 ed in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008. Nello specifico, i corsi dovranno essere proposti e realizzati da Agenzie formative già inserite, all'atto della presentazione della proposta progettuale, nell'"Elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale" per le macrotipologie "B" e "C" e dovranno svolgersi presso sedi formative accreditate secondo le previsioni dettate dal Sistema regionale per le attività formative da realizzare in regime di autofinanziamento.

Si rende necessario, pertanto, recepire l'Accordo raggiunto in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 gennaio 2010 prot. n. 10/017/CR13b/C9.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA



- di recepire quanto stabilito nell'Accordo del 27 gennaio 2010, relativamente alla figura dell'addetto ai servizi di controllo;
- di approvare il percorso formativo dell'Addetto, contenuto nell'allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
- di demandare al Direttore del Servizio competente in materia di Formazione Professionale l'adozione di ogni ulteriore ed eventuale atto necessario all'attuazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu